

Quella con la quale la Gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto del comandante della Sea Watch

Ordinanza giuridicamente errata

Nei territori dello Stato si applicano le leggi ordinarie dello Stato

DI BRUNO TINTI

L'ordinanza del Gip di Agrigento che non ha convalidato l'arresto del comandante della Sea Watch è giuridicamente errata.

In primo luogo, per un fondamentale errore di diritto. Nel territorio dello Stato si applicano le leggi ordinarie dello Stato. Se il giudice ritiene che una di queste leggi, rilevante nel caso che deve risolvere, sia in contrasto con la Costituzione, deve sospendere il procedimento e sollevare eccezione di incostituzionalità.

Deve, non può. In altri termini, il giudice non può semplicemente disapplicare la legge dello Stato perché, a suo avviso, in contrasto con la Costituzione. O chiede alla Corte costituzionale di dichiararne l'incostituzionalità o la applica. Chiuso è in grado di valutare cosa succederebbe se ogni giudice, novello Antigone, si ritenesse libero di disapplicare leggi che lui, e magari lui solo, ritiene in contrasto con la Costituzione. A tacer d'altro, ci si chiede (e avrebbe dovuto chiederselo il Gip) a cosa servirebbe, a questo punto, la Corte costituzionale.

Venendo alla Sea Watch, scrive il Gip:

Va premesso che, in base all'art. 10 della Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra queste rientrano quelle poste dagli accordi internazionali in vigore in Italia, le quali assumono un carattere di sovraordinazione rispetto alla disciplina interna ai sensi dell'art. 117 Cost.

Sorprende che, dopo aver correttamente esposto questo principio, il suddetto Gip abbia potuto scrivere, a pagina 11 dell'ordinanza: *Ritiene, peraltro, questo Giudice che, in forza della natura sovraordinata delle fonti convenzionali e normative sopra richiamate, nessuna idoneità a comprimere gli obblighi gravanti sul capitano della Sea Watch 3, oltre che delle autorità nazionali, potevano rivestire le direttive ministeriali in materia di «porti chiusi» o il provvedimento (del 15 giugno 2019) del Ministro degli Interni di concerto con il Ministro della Difesa e delle Infrastrutture (ex art. 11, comma 1-ter T.u. Imm.) che faceva divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3, nel mare territoriale nazionale.* Tra l'altro dimenticando (opportuna) che direttive ministeriali e provvedimento del Ministro degli Interni erano diretta conseguenza del T.u. Immigrazione, da lui stesso citato.

In altri termini il Gip ha riconosciuto l'esistenza di una

legge dello Stato che legittimava le disposizioni adottate dalle Autorità competenti nel caso di specie; e ha ritenuto che esse dovevano essere considerate illegittime in quanto in contrasto con trattati internazionali che prevalgono sulla legge ordinaria. Errore marchiano, frutto di una visione del proprio ruolo autoreferenziale.

Conseguentemente, la scriminante di cui all'art. 51 codice penale (l'adempimento del dovere), che il Gip ha utilizzato per ritenere legittimo l'operato del comandante della Sea Watch, è del tutto insussistente. Il dovere discenderebbe da norme internazionali che però sono in contrasto con una legge dello Stato. Ma, solo ove quest'ultima fosse dichiarata incostituzionale, potrebbe ritenersi obbligatoria l'osservanza. Fino ad allora, violare la legge italiana non è un dovere ma un reato.

Le argomentazioni del

Se il giudice ritiene che una delle leggi, rilevante nel caso che deve risolvere, sia in contrasto con la Costituzione, deve sospendere il procedimento e sollevare eccezione di incostituzionalità. Deve, non può. In altri termini, il giudice non può semplicemente disapplicare la legge dello Stato perché, a suo avviso, in contrasto con la Costituzione

Gip sono anche criticabili sul piano della corretta applicazione delle stesse norme internazionali che egli assume essere state violate. La Convenzione sulla ricerca e il soccorso in mare (Sar), prevede, all'articolo 19, che il passaggio di una nave nel mare territoriale si considera «inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale».

Per non rimanere nel vago, la stessa Convenzione prevede poi che «il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività: ...g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero». È evidente che la norma internazionale richiamata dal Gip considera illegittimo il transito della Sea Watch nelle acque territoriali italiane: la nave era impegnata proprio nell'attività appena richiamata.

Un ulteriore profilo di criticità dell'ordinanza si ravvisa quando il Gip valuta la condotta tenuta dal comandante della Sea Watch che, avendo

Arriveranno quindi altri capitani, capitane, capitanesse, capitoni

DI ANTONINO D'ANNA

Edunque per il Gip di Agrigento **Carola la Capitana** ha agito nell'adempimento di un dovere: stava salvando vite umane. Non entro nella questione giuridica, dico solo che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva risposto picche. Constatato che si realizza l'inferno previsto da **Domenico Cacopardo**, se mal non ricordo, qualche tempo fa su *ItaliaOggi*: la politica decide ma le norme del diritto (che pure la politica può decidere), l'interpretazione di qualcun altro finiscono per vanificare le decisioni.

Porti chiusi? Io entro di forza, metto sotto una motovedetta della Guardia di Finanza (a proposito, che diranno ora le Fiamme

Gialle?) e sbarco lo stesso. Punto. Una decisione, quella del Gip agrigentino, che produrrà presto i suoi effetti.

E l'effetto principale è quello di portare ulteriori voti a **Matteo Salvini**. Ancora, ancora, ancora. Altre navi arriveranno, altre ong sbarcheranno in questo modo, altri capitani, capitane, capitanesse, capuleti e montecchi s'appelleranno a quanto deciso in quel di Agrigento e le navi arriveranno. E tutto questo farà ulteriormente crescere la bile dell'elettorato. Va bene. Va bene così: deve andare così. Fessi noialtri a credere che un Governo potesse fare gli interessi di una nazione decidendo chi possa entrare e chi no sul proprio territorio. Bella vittoria di Pirro per gli #stayhuman, hanno preso la vacca per i *cabasisi* stasera.

—© Riproduzione riservata—

l'obbligo di sbarcare in un porto sicuro i «salvati in mare», si è arrogato il diritto di scegliere lo discrezionalmente. Così ha rifiutato di condurre i

«salvati» a Tripoli, come comunicato dalle Autorità libiche nelle cui acque era avvenuto il «salvataggio» e che erano dunque competenti a indicare il porto in questione. E ha chiesto alle Autorità italiane un altro porto in sostituzione di quello messo a sua disposizione. Ovviamente queste non erano

competenti poiché la nave si trovava in acque libiche. Ma per il comandante della Sea Watch la cosa era irrilevante. Possibile che il Gip non sia reso conto che riconoscere al capitano di una nave l'assoluta discrezionalità sull'identificazione del porto dove condurre i «salvati» è privo di senso? Se analoghe richieste fossero state rivolte all'Olanda o alla Germania, quale pensa il Gip sarebbe stata la risposta? Ovviamente, «non siamo competenti, chiedi alla Libia». Perché l'Italia avrebbe dovuto rispondere in maniera diversa?

Altro porto sicuro nelle vicinanze era Tunisi, ma nemmeno questo al Comandante andava bene perché, dice il Gip: *Venivano, altresì, esclusi i porti di Malta, perché più distanti, e quelli tunisini, perché secondo la stessa valutazione del Comandante della nave, «in Tunisia non ci sono porti sicuri».* Circostanza che riferiva risulterà «da informazioni di Amnesty International»; sapeva, inoltre «di un mercantile con a bordo rifugiati che stavano da 14 giorni davanti al Porto della Tunisia senza potere entrare».

Considerazione che lascia perplessi: Tunisi non è porto sicuro perché le Autorità tunisine non lasciano sbarcare; Lampedusa, dove le Autorità

non lasciano sbarcare, invece sì? Una simile acquiescenza alle argomentazioni difensive è davvero singolare.

Sempre con riferimento a Tunisi, il Gip sostiene che non poteva essere considerato porto sicuro perché: *«Le persone trattate in salvo devono essere portate dove la sicurezza della vita dei naufraghi non è più in pericolo; le necessità primarie (cibo, alloggio e cure mediche) sono assicurate; può essere organizzato il trasferimento dei naufraghi verso una destinazione finale».*

O chiede alla Corte costituzionale di dichiararne l'incostituzionalità, o la applica. Chiunque è in grado di valutare cosa succederebbe se ogni giudice si ritenesse libero di disapplicare leggi che lui, e magari lui solo, ritiene in contrasto con la Costituzione. A tacer d'altro si chiede (avrebbe dovuto chiederselo il Gip) a cosa servirebbe la Corte costituzionale

Non si capisce però in base a quali elementi (diversi dalle apodittiche affermazioni del Gip e dell'arrestato) la Tunisia dovesse essere considerata non in grado di adempiere a tutto quanto sopra. Vero, non esisteva una normativa che prevedeva il diritto di asilo. Ma al comandante della Sea Watch questo non doveva interessare: i «salvati» vanno sbarcati, curati e avviati a destinazione; ci mancherebbe ancora che si debba anche valutare quale ordinamento giuridico sia per loro più favorevole.

Tutto ciò senza considerare l'assoluta infondatezza della tesi di fondo: trattasi di salvataggio in mare. Infondatezza che ho cercato di descrivere nell'articolo pubblicato su questo giornale il 2 luglio. D'altra parte, lo stesso Gip dà atto delle dichiarazioni del comandante della Sea Watch: *«Era un gommone in condizioni precarie e nessuno aveva giubbotto di salvataggio, non avevano benzina per raggiungere alcun posto, non*

avevano esperienza nautica, né avevano un equipaggio».

C'è qualcuno che possa davvero credere che i 50 migranti avessero intrapreso la traversata con un mezzo in quelle condizioni? Non è del tutto evidente che si è trattato, in questo come nella maggior parte degli altri casi, di un appuntamento programmato tra una ong e gli organizzatori del traffico? I migranti sono imbarcati, trainati a poca distanza dalla costa (miente benzina), la ong viene avvisata, l'aereo (quello utilizzato in questo caso si chiama Colibri) li avvista, fornisce le coordinate alla nave-taxi e il gioco è fatto. Davvero il Gip di tutto questo non ha sentore, non sospetta che il preteso «salvataggio» è in realtà una complicità nella migrazione clandestina? Non sarà che gli errori giuridici finora evidenziati sono figli di una visione degli eventi quantomeno improvvida e non ideologicamente orientata?

Io credo di sì. Soprattutto per l'incauta scivolata che si legge a pagina 11 dell'ordinanza: *«Deve osservarsi, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'indagata (a tenore delle quali ella avrebbe operato un cauto avvicinamento alla banchina portuale) e da quanto emergente dalla visione del video in atti, che il fatto deve essere di molto ridimensionato, nella sua portata offensiva, rispetto alla prospettazione accusatoria fondata sulle rilevazioni della p.g.»*

Bazzevole, dunque. Va bene arrestare lo scioperante che dà una spinta al carabiniere nel corso di una manifestazione di lavoratori e si giudica episodio modesto quello di una nave da oltre mille tonnellate che schiaccia una motovedetta di 17? Ecco, questa considerazione non era necessaria giuridicamente; ma costituisce una buona chiave di lettura del provvedimento nel suo complesso.

—© Riproduzione riservata—